

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE 11 AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
MISURA 214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI”
CAMPAGNA 2009

**BANDO PUBBLICO RIVOLTO A GIOVANI AGRICOLTORI CHE HANNO
PRESENTATO DOMANDA DI INSEDIAMENTO AI SENSI DELLA MISURA 112,
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO PER L’ADESIONE
QUINQUENNALE ALLE AZIONI AGROAMBIENTALI:**

- 214.1 “APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA”
- 214.2 “APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA”
- 214.3 “INCREMENTO DEL CONTENUTO DI CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO”
- 214.4 “CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI”
- 214.6 “SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI”
- 214.8/1 “CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO”
- 214.9 “INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA’ NELLE RISAIE”

INDICE

I. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AZIONI DI CUI AL PRESENTE BANDO

1. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
2. **DISPOSIZIONI GENERALI**
3. **COMPETENZE**
4. **DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE**
5. **MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
6. **REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E CRITERI DI PRIORITA’**
7. **ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR**
8. **ESCLUSIONI E RIDUZIONI DI PAGAMENTO PER DIFFORMITA’ E VIOLAZIONI**
9. **CESSIONE PARZIALE O TOTALE DELL’AZIENDA NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DI UN IMPEGNO**
10. **DIMINUZIONI DI SUPERFICIE AMMISSIBILI**
11. **ASSOGGETTAMENTO ALL’IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI**
12. **CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**
13. **RICORRIBILITA’ DEI PROVVEDIMENTI**
14. **FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE**

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE AZIONI

I. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AZIONI DI CUI AL PRESENTE BANDO

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'adesione a ciascuna delle azioni sopra indicate comporta il possesso dei requisiti previsti, la correttezza delle dichiarazioni riguardanti le superfici, le colture e i capi dell'azienda, l'attuazione degli impegni agroambientali e il rispetto della condizionalità e dei requisiti obbligatori sull'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*) per l'intero periodo di impegno quinquennale.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- i regolamenti (CE) n. 1698/05 e s.m.i., n. 1974/06 e n. 1975/06, inerenti il sostegno allo sviluppo rurale e l'applicazione dei controlli e della condizionalità in tale ambito;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, consultabile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/psr2007_13.htm, e in particolare il capitolo riguardante la misura 214 (tra cui il par. 9: *Norme che regolano il periodo di attuazione*) e le azioni di cui trattasi;
- le norme di condizionalità, definite per l'anno 2009 dal Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto Ministeriale del 24 novembre 2008, e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 106-10548 del 29/12/2008
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i requisiti obbligatori supplementari descritti al cap. 5.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013;
- il Decreto n. 1205 del 20 marzo 2008 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, modificato dal Decreto n. 1564 del 22 gennaio 2009, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9406 del 1° agosto 2008, modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-9874 del 20.10.2008, con cui sono stati adottati i criteri generali per l'attuazione a livello regionale del DM n. 1205 del 20 marzo 2008, e la determinazione dirigenziale n. 1162 del 24 dicembre 2008 con cui sono state definiti impegni, inadempienze e conseguenti riduzioni ed esclusioni di premio per le azioni 214.1, 214.2 e 214.8.
- le disposizioni applicative regionali relative alle azioni interessate;
- il manuale procedurale dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Il regime di pagamenti è soggetto, inoltre, alla verifica del rispetto delle condizioni espresse nei regolamenti (CE) n. 796/04, n. 1290/05 (e s.m.i.) e n. 73/2009.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

La possibilità di applicazione integrata di più misure rappresenta uno degli strumenti di intervento previsti dal PSN e dal PSR della Regione Piemonte, al fine di conferire agli interventi realizzati una maggior efficacia rispetto all'applicazione isolata delle singole misure. Nel caso in oggetto la combinazione delle misure 112 e 214 realizza un Programma finalizzato tematico, volto

a favorire il ricambio generazionale e l'inserimento dei giovani in una realtà produttiva agricola avente minore impatto sull'ambiente.

Il presente bando è rivolto ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, almeno una delle seguenti voci:

- "assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2 del PSR"
- "adesione a sistemi di produzione biologica".

La sussistenza di tale condizione sarà verificata mediante il sistema informativo.

Perché la domanda sia accoglibile i giovani agricoltori devono aver compiuto l'insediamento prima della scadenza del bando. I richiedenti devono rispondere alle caratteristiche descritte e avere una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte. Per l'anno 2010 si prevede l'emanazione di un nuovo bando per consentire l'adesione anche ai giovani agricoltori che non hanno ancora portato a termine l'insediamento, pur avendo presentato domanda per l'azione 112 e avendo selezionato almeno una delle voci sopra indicate.

Un'eventuale successiva revoca della domanda relativa alla misura 112 determinerà la revoca della domanda agroambientale presentata dal medesimo richiedente in riferimento al presente bando, riservato ai giovani insediati nell'ambito della misura 112, nei seguenti casi:

- la domanda agroambientale del richiedente riguarda un'azione per la quale non viene emanato un bando rivolto alla generalità degli agricoltori;
- la domanda agroambientale del richiedente riguarda un'azione per la quale viene emanato, oltre al bando destinato ai giovani insediati, anche un bando rivolto alla generalità degli agricoltori, ma per quest'ultimo, a causa della carenza delle risorse finanziarie disponibili, è necessario stilare una graduatoria al fine di selezionare i richiedenti in base ai criteri di priorità.

Il giovane agricoltore nell'anno 2009 presenta una *domanda di aiuto* con la quale aderisce per 5 anni al regime di sostegno relativo all'azione prescelta. Per il primo anno di impegno la domanda di aiuto costituisce anche domanda di pagamento. In ogni anno successivo al primo il beneficiario sarà tenuto a presentare una *domanda di pagamento* riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle modifiche intervenute nei terreni assoggettati all'impegno, nell'ordinamento aziendale, nelle modalità di pagamento, ecc.

Se l'azienda in cui il giovane si è insediato aveva in corso di applicazione un'azione della misura 214, affinché sia riconosciuta la continuità con gli impegni preesistenti (in modo tale che il cedente non debba restituire i premi percepiti) occorre che il giovane agricoltore, *se sceglie di far riferimento al presente bando*, operi un *adeguamento* degli impegni in corso ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento (CE) 1974/2006, come previsto dal PSR al par. 9.c della parte generale della misura 214. Tale adeguamento comporta il prolungamento della durata dell'impegno per altri 5 anni a partire dal 2009. Nella domanda del giovane subentrante dovrà essere riportato il riferimento alla domanda del cedente.

Qualora il cedente abbia aderito all'azione 214.1 (produzione integrata) la continuazione degli impegni preesistenti potrà essere assicurata anche operando, contestualmente all'adeguamento, una *trasformazione* di impegno ai sensi dell'art. 27, par. 11 del regolamento (CE) 1974/2006, con il passaggio dall'azione 214.1 all'azione 214.2 (produzione biologica) o all'azione 214.4 (conversione di seminativi in foraggere permanenti). La trasformazione può essere totale o parziale, in accordo con le prescrizioni che regolano l'applicazione delle azioni interessate.

Il giovane imprenditore può assicurare la continuità degli impegni assunti del cedente anche limitandosi a proseguirli, come qualsiasi altro subentrante, per gli anni necessari al completamento del periodo di impegno originario. In questo caso la domanda non deve essere riferita al presente bando, ma a quello *di prosecuzione degli impegni* relativi alle azioni 214.1, 214.2, 214.8/1 e 214.9.

Eventuali variazioni della superficie oggetto di impegno verificatesi a partire dal secondo anno durante il quinquennio saranno soggette a quanto previsto dai paragrafi 9, 10 e 11.

3. COMPETENZE

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

L'ARPEA, in particolare, redige il manuale delle procedure che disciplina in modo particolareggiato le fasi del procedimento amministrativo.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

In applicazione della legge regionale 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", le domande agroambientali sono istruite da Province e Comunità montane (Enti delegati) sulla base di convenzioni stipulate con l'A.R.P.E.A. Gli Enti delegati svolgono alcune funzioni di autorizzazione dei pagamenti e/o di servizio tecnico, comprensive dei controlli. Nell'ultima pagina del presente documento è riportato l'elenco delle Province e Comunità montane delegate allo svolgimento di tali attività e, quindi, competenti a ricevere e a prendere in esame le domande agroambientali delle aziende ricadenti nei rispettivi territori.

A conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti, sugli esiti delle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e sul rispetto degli impegni agroambientali, gli Enti delegati predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spetta la corresponsione degli aiuti e li propongono all'A.R.P.E.A per il pagamento.

L'A.R.P.E.A., svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione a carico dei fondi FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%.

4. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

Le domande riferite al presente bando sono individuate in modo univoco nel sistema informativo. Esse sono compilate con riferimento ai dati del fascicolo aziendale ed indicano nel dettaglio l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06).

Il controllo della condizionalità riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici e/o le unità di bestiame

interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

Le domande devono inoltre contenere tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria, che potranno anche essere richiesti in forma incrementata nell'arco del periodo di impegno.

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere, approvate con Determinazione dirigenziale, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni dell'azione e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di impegno.

La presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

5.1 Iscrizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte ed abilitazione alla compilazione delle domande

La gestione delle domande, a partire dalla loro predisposizione, avviene in modalità informatizzata.

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, e altre norme nazionali (DPR n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe della imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 (art. 28, sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 9/2007) la Regione Piemonte ha istituito l'Anagrafe agricola unica del Piemonte, che costituisce la componente centrale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

Per la presentazione di una domanda di aiuto/pagamento è necessario che il soggetto interessato abbia effettuato preventivamente richiesta ed abbia conseguito:

- l'iscrizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte e l'apertura di una posizione attiva non provvisoria;
- la consegna del mandato ad un CAA per la costituzione del fascicolo aziendale e la costituzione del medesimo;
- l'eventuale richiesta di abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione on line disponibili sul portale Sistema piemonte e il conseguimento della medesima .

In proposito si sottolinea che le operazioni, essendo distinte, possono essere effettuate in momenti diversi. Tuttavia, poiché sono necessari alcuni giorni dal momento delle richieste a quello del completamento, è consigliabile provvedere con anticipo alla loro effettuazione.

E' necessario sapere che la presentazione di una domanda di aiuto/pagamento (tramite l'ufficio di un CAA o mediante abilitazione in proprio) ai sensi degli interventi previsti da un apposito bando comporta preventivamente la presenza o l'attivazione di una posizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del fascicolo aziendale.

a) Iscrizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte

L'iscrizione nell'Anagrafe agricola del Piemonte equivale alla creazione di una posizione anagrafica, identificata dal codice fiscale, a nome di una persona fisica o giuridica potenzialmente beneficiaria di aiuto.

I soggetti che intendano presentare domanda di aiuto nell'ambito di un bando ma non siano ancora iscritti dovranno procedere secondo le modalità di seguito indicate.

Come indicato al punto 1 della "Guida alla compilazione della domanda d'iscrizione in Anagrafe agricola e delle richieste di variazione e cessazione", approvata con DD (determinazione dirigenziale) n. 915 del 31 ottobre 2008 e consultabile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm, le aziende agricole dovranno rivolgersi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte. Il servizio è svolto a titolo gratuito, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Il rappresentante legale dell'azienda dovrà recarsi presso un CAA, scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo

http://www.arpea.piemonte.it/organismi_delegati_recapiti.shtml

b) Abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione on line

Il richiedente, cioè la persona fisica o il rappresentante legale dell'azienda che si è iscritta in Anagrafe, deve ottenere l'abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte (registrazione) soltanto nel caso in cui decida di compilare la domanda di aiuto senza rivolgersi ad un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA). Tale modalità di compilazione è illustrata alla lettera b) del paragrafo successivo.

5.2 Modalità di compilazione delle domande on line

Le aziende che rispondono ai requisiti specifici e che abbiano una posizione attiva (non provvisoria) nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di aiuto/pagamento secondo due possibilità alternative:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione al portale della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale" nella pagina della sezione

Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/sistp_gestamm.htm

In entrambi i casi a conclusione della procedura di compilazione, le domande compilate in modo completo dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva.

Nel caso di cui alla lettera a) le domande sottoscritte dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovranno pervenire all'Ente delegato competente per territorio entro la data di cui al successivo paragrafo.

5.3 Trasmissione delle domande agli Enti delegati

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade:

- la maggior parte della superficie oggetto di impegno, per tutte le azioni sopra indicate a eccezione dell'azione 214.8;
- il centro aziendale (U.T.E principale) nel caso dell'azione 214.8

Il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica delle domande agli Enti delegati è stabilito **al 15 maggio 2009**.

Tuttavia, ai sensi degli articoli 15 e 20 del reg. CE 796/2004, entro il 1° giugno 2009 potranno essere presentate con un nuovo invio telematico, senza l'applicazione di penalità, domande di modifica delle domande già trasmesse (in conseguenza di eventuali variazioni colturali, errori di compilazione, ecc.).

Fino al 9 giugno 2009 le domande di modifica verranno considerate ugualmente ricevibili con una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione rispetto alla scadenza.

Sia la domanda originaria che quella modificata restano tracciate a sistema.

I dati dell'ultima domanda pervenuta dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli Enti delegati nel corso dell'istruttoria.

La domanda di modifica va compilata, stampata in copia cartacea, sottoscritta e presentata secondo le modalità già indicate al par. precedente.

Gli Enti delegati potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

5.4 Presentazione tardiva

Secondo quanto stabilito dall'art. 21 del reg. CE 796/2004 verrà applicata una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione rispetto alla scadenza.

Le domande che non siano state trasmesse entro il 9 giugno 2009 (25 giorni di calendario successivi alla scadenza) verranno considerate irricevibili.

5.5 Revoca totale o parziale delle domande

A tal proposito si richiama l'art. 22 del reg. 796/2004.

5.6 Rigetto delle domande

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all'interessato.

5.7 Situazione delle domande presentate

Il sistema informativo consentirà all'Assessorato Agricoltura della Regione, agli Enti delegati e all'ARPEA di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate.

Altri dati potranno essere richiesti agli Enti delegati da parte dell'ARPEA o dell'Assessorato agricoltura, tutela della fauna e della flora, anche a seguito di richieste di Organismi nazionali o comunitari.

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI PRIORITA'

Le aziende oggetto della presentazione della domanda devono soddisfare i requisiti di ammissibilità specificati per le singole azioni.

Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a garantire il finanziamento di tutte le richieste pervenute, vengono predisposte graduatorie regionali in base a determinati elementi di priorità e dei punteggi loro attribuiti in riferimento alle singole azioni agroambientali.

I criteri di priorità per le azioni di cui al presente bando, sottoposti all'esame del Comitato di sorveglianza del PSR con la consultazione scritta del 9.06.2008 e nel corso della seduta del 12.12.2008, vengono specificati nella trattazione delle azioni.

In generale, sono stati considerati i seguenti elementi:

- appartenenza delle superfici sotto impegno a zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali
- appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR
- presentazione di domande ai sensi di più azioni agroambientali o ad altre misure del PSR considerate collegate
- altri elementi specifici delle azioni considerate.

Le aziende agricole vengono attribuite alle varie zone secondo i seguenti criteri:

- alle aree protette, alle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola se almeno il 25% della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta all'impegno ricade in tali zone;

- alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile se la SAU soggetta all'impegno contiene, totalmente o parzialmente, le zone di salvaguardia di cui trattasi;
- alle altre zone se non ricadono nei casi dei due trattini precedenti.

L'ulteriore punteggio in riferimento alle zone del PSR viene attribuito in base all'appartenenza del centro aziendale ad una delle zone: A "Poli urbani", B "Aree rurali ad agricoltura intensiva", C "Aree rurali intermedie", D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo".

7. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti all'azione che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, non potranno, inoltre, beneficiare degli aiuti previsti i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità verrà accertata tramite il DURC.;
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti in materia di quote latte;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

La regolarità della situazione del richiedente rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

8. ESCLUSIONI E RIDUZIONI DI PAGAMENTO PER DIFFORMITA' E VIOLAZIONI

Verrà applicato il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal reg. CE 1975/06, concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Nel caso di difformità riscontrate tra le superfici e/o le UBA dichiarate vengono applicati rispettivamente gli articoli 16 e 17 del reg. 1975/06 che rimandano agli articoli 50, 51, 53 e 57, 59, 60 del reg. 796/2004.

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati dettata a livello nazionale dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 1205 del 20/03/2008 e dagli atti di recepimento regionale.

Il PSR prevede, per le azioni 214.1 e 214.2 ed in riferimento a ciascun gruppo di colture (aventi il medesimo premio unitario), che sia applicato un livello di premio ridotto nei confronti della superficie che oltrepassa una determinata soglia (ad es. oltre i 15 ettari per le "colture annuali"). Qualora un'inadempienza e la conseguente riduzione o esclusione di premio siano riferite a singole colture o a determinate superfici, il premio relativo a tali colture o superfici, sul quale dovrà essere applicata la penalità prevista, viene calcolato moltiplicando la superficie interessata per il premio medio spettante al relativo gruppo di colture nell'ambito della domanda in questione.

9. CESSIONE PARZIALE O TOTALE DELL'AZIENDA NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DI UN IMPEGNO

Nel caso in cui, durante il periodo di impegno, un beneficiario ceda totalmente o parzialmente la propria azienda il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto è tenuto a restituire con i relativi interessi il sostegno percepito per le superfici e i capi trasferiti, ad eccezione dei casi indicati al paragrafo 10.

In caso di trasferimento dell'impegno non saranno ammissibili al premio, sia nell'anno in cui avviene il subentro che negli anni successivi, le eventuali altre superfici aziendali del subentrante (aggiuntive rispetto a quelle acquisite dal cedente). Nel caso delle azioni 214.1 o 214.2, come previsto dal PSR, il nuovo beneficiario dovrà comunque applicare gli impegni sull'intera SAU della propria azienda fino al termine del periodo di impegno della domanda originaria.

10. DIMINUZIONI DI SUPERFICIE AMMISSIBILI

Come indicato al paragrafo precedente, la regola generale prevede che, in caso di trasferimento dei terreni, il beneficiario debba restituire i premi percepiti per le superfici sulle quali il subentrante non abbia mantenuto gli impegni per gli anni rimanenti del periodo di impegno. La normativa comunitaria e il PSR, tuttavia, prevedono che la restituzione non sia dovuta nei casi di seguito richiamati.

La restituzione non è dovuta nel caso in cui la riduzione o l'interruzione dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. CE 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è il beneficiario in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta, inoltre, nel caso in cui la somma delle superfici ammissibili sulle quali l'impegno si è interrotto (al netto di eventuali riduzioni per ragioni di forza maggiore) non superi, nell'arco del periodo di impegno, il 10% della superficie ammissibile del primo anno o, per le azioni 214.1 e 214.2, il 10% della SAU accertata del primo anno.

11. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICIE

Ai sensi dell'art. 45 del reg. CE n. 1974/2006, durante il periodo di impegno è possibile autorizzare per gli anni rimanenti un'estensione degli impegni a nuove superfici, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'estensione sia di indubbio vantaggio per la misura;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalle dimensioni della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Per le domande di pagamento di cui al presente bando verranno applicati i seguenti criteri, articolati in funzione dei parametri sopra indicati. A proposito della natura degli impegni, in particolare, si tiene conto del fatto che le azioni 214.1 e 214.2 richiedono l'applicazione degli impegni all'intera SAU aziendale.

1. Azioni 214.1 e 214.2

<i>Anno di impegno</i>	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte nell'anno precedente della SAU aziendale di alcun beneficiario aderente all'azione:</i>
2010 (secondo anno)	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti se la loro somma non supera il 40% della SAU aziendale accertata del 2009. In caso di superamento della soglia del 40%, l'impegno originario è sostituito da un nuovo impegno quinquennale (art. 45, comma 3 del reg. CE 1974/2006)
2011 (terzo anno)	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SAU aziendale accertata del 2009. (1)
2012 (quarto anno)	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della SAU aziendale accertata del 2009. (1)
2013 (quinto anno)	Le superfici aggiuntive non sono ammissibili a premio.

(1) La somma delle superfici aggiuntive, assoggettate all'impegno dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della SAU accertata nel 2009.

Gli impegni devono essere comunque applicati fino al termine del periodo di impegno sull'intera SAU aziendale, comprese le superfici aggiuntive (anche per l'eventuale quota non ammissibile premio).

2. Altre azioni a superficie (fatte salve le disposizioni specifiche dell'azione 214.6/1).

<i>Anno di impegno</i>	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non oggetto di impegno nell'anno precedente:</i>
2010 (secondo anno)	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della superficie ammissibile a premio nel 2009.
2011 (terzo anno)	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 20% della superficie ammissibile a premio nel 2009. (1).

2012 (quarto anno)	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 5% della superficie ammissibile a premio nel 2009. (1).
2013 (quinto anno)	Le superfici aggiuntive non sono ammissibili a premio

(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della superficie ammissibile a premio nel 2009.

12. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura e tra le Aree A, B, C e D valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

La realizzazione degli interventi delle azioni agroambientali è possibile in tutto il territorio regionale, tranne i casi esplicitamente previsti nella trattazione delle azioni.

Non verranno finanziate superfici al di fuori della regione Piemonte. Fanno eccezione le aziende aventi il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte e parte dei terreni in altra Regione che abbiano aderito ad azioni agroambientali del PSR del Piemonte in cui è fatto obbligo di sottoporre ad impegno tutta la SAU.

13. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241/90 e s.m. gli Enti delegati nei provvedimenti indirizzati alle aziende indicano l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso. Tenendo conto del disposto della L.R.17/99 contro i provvedimenti adottati dalle Province o dalle Comunità montane non è possibile la presentazione alla Regione o ARPEA di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

14. FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

Comunicazioni, aggiornamenti e rettifiche delle domande

Qualora il beneficiario, dopo l'avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare al premio, deve darne immediata comunicazione all'Ente delegato che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Vanno notificate agli Enti competenti le modifiche intervenute dopo la presentazione delle domande, entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento medesimo.

Le modifiche o rettifiche che potrebbero rendersi necessarie dovranno essere presentate informaticamente secondo le modalità di cui all'art. 15 del Reg. (CE) n. 796/2004 fino al 9 giugno, o ricorrendo all'art. 22 del 796/2004.

Gli Enti delegati potranno in fase di istruttoria delle domande o in fase di controllo richiedere copia autentica della domanda sottoscritta dal beneficiario e detenuta presso il CAA mandatario.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE AZIONI

Le disposizioni relative alle azioni, di seguito allegate, definiscono, a partire dalle disposizioni del PSR 2007-2013 ed in linea con i criteri sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del PSR, i seguenti argomenti:

- Beneficiari
- Criteri di ammissibilità
- Localizzazione
- Durata degli impegni
- Impegni previsti (e, laddove necessario, disposizioni tecniche particolareggiate)
- Entità dei premi
- Criteri di priorità

<p style="text-align: center;">Azione 214.1 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA</p>

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono agli impegni e alle prescrizioni previste dall'azione.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Per quanto riguarda l'azione 214.1, il bando è rivolto ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi di priorità, la seguente voce:

“Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2”.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale, con le zone prioritarie indicate fra i criteri di selezione.

5. IMPEGNI DI BASE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- applicare su tutta la SAU aziendale, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati e colture non disciplinate, le norme tecniche di produzione integrata definite dalla Regione in conformità alle linee guida nazionali e comunitarie;
- avvalersi, per il rispetto delle norme tecniche, di un'assistenza tecnica qualificata;
- registrare e sottoscrivere i dati riguardanti le fertilizzazioni (inclusi gli apporti organici) e i trattamenti con prodotti fitosanitari;
- registrare le giacenze di concimi e prodotti fitosanitari presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno; registrare e documentare adeguatamente i successivi acquisti;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica e regolazione da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli

I corpi aziendali separati devono essere situati in territori di Comuni non confinanti con quelli in cui ricadono le superfici oggetto di impegno.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservate le norme di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ove gli impegni agroambientali assunti non pongano vincoli più restrittivi.

6. PRECISAZIONI SUGLI IMPEGNI DI BASE

6.1 Schede di registrazione

Gli agricoltori dovranno mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati in caso di controllo, le registrazioni relative alle concimazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la corrispondente stampa eseguita mediante il programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni dovranno contenere tutte le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per tutta la durata dell'impegno.

Le registrazioni dovranno riguardare, distintamente, sia le superfici a premio sia quelle non assoggettate alle Norme tecniche (corpi separati non oggetto di impegno e terreni investiti a colture non disciplinate), sulle quali dovranno essere applicate la condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

6.2 Castagno e noce da frutto

L'azione non è applicabile ai boschi, ma soltanto ai castagneti e noceti da frutto. Gli impianti devono essere formati da piante innestate con varietà da frutto e devono presentare sestri geometrici regolari con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

6.3 Impiego di mezzi aerei

L'uso degli mezzi aerei per la difesa delle superfici oggetto dell'azione è ammissibile a condizione che siano rispettate le Norme tecniche di produzione integrata e le indicazioni fornite dal servizio di assistenza tecnica in accordo con le direttive del Settore Fitosanitario Regionale.

6.4 Orti familiari

Gli orti familiari, destinati all'autoconsumo, non sono compresi tra le colture ammesse a premio.

6.5 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci

Obbligo di verifica e taratura.

Per le domande avviate nel 2009, il primo controllo funzionale deve essere effettuato entro il 31/12/2011 e il secondo entro il 31/12/2013. Tra i due controlli devono intercorrere almeno 18 mesi. Per i macchinari che nel corso del 2009 sono stati sottoposti a verifica funzionale con esito positivo, si considera la validità della verifica fino a tutto il 2011.

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a Terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido)
- 4) ricorso a Conto Terzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido)
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3 e 4 l'azienda beneficiaria deve disporre del relativo certificato di idoneità (rilasciato dai soggetti esterni all'azienda).

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

Monitoraggio

Ogni soggetto erogatore predispone un piano delle verifiche funzionali e regolazioni da eseguire nell'ambito del quinquennio 2009-2013

Allo scopo di consentire un efficace monitoraggio dei controlli effettuati, ogni Soggetto Erogatore è tenuto a inviare tramite e-mail al Settore Fitosanitario Regionale, secondo lo schema scaricabile dal sito web regionale, le rendicontazioni dei controlli effettuati con i relativi esiti e l'elenco delle aziende in possesso dei requisiti di esenzione. Tali rendicontazioni dovranno pervenire entro il mese successivo alla fine di ciascun anno e, per gli anni finali dei due cicli (2011 e 2013), entro il mese successivo alla fine di ciascun semestre (gennaio-giugno e luglio-dicembre).

7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda l'organizzazione, da parte dei soggetti che assistono gli agricoltori, del servizio di consulenza tecnica per l'applicazione delle norme di produzione integrata (soggetti abilitati, requisiti e funzioni dei tecnici, rapporti fra aziende e tecnici e fra tecnici aziendali e specialisti, presentazione e verifica dei dati) vale quanto indicato in allegato alla determinazione dirigenziale n. 265 del 28 aprile 2008, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 346 del 9 giugno 2008.

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica devono essere presentati entro le ore 12.00 del 29 maggio 2009 ai medesimi Enti delegati cui sono state presentate le domande, indicando in particolare i nominativi dei tecnici specialistici e di base e le relative aziende assistite.

In occasione dei controlli a campione, gli Enti delegati effettueranno il monitoraggio del servizio di assistenza tecnica fornito alle aziende agricole.

8 PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno un terzo delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettueranno, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di terreno o di parti vegetali da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Nel caso in cui dall'esito delle analisi emergano situazioni irregolari, verranno applicate le penalità previste dalle norme nazionali ed applicative regionali.

9. IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR. Nell'anno 2009 vengono attivati i seguenti impegni aggiuntivi:

- coltivazione di erbai intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno;
- pacciamatura ecocompatibile;

- inerbimento controllato di frutteti e vigneti.

Per l'intervento relativo alla manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti si prevede l'attivazione nel 2010, in abbinamento con l'avvio della misura 216 per l'installazione di nidi artificiali che dovranno essere realizzati, come previsto dal PSR, in attuazione di specifici progetti.

In conformità all'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (CE) 1975/2006, gli impegni aggiuntivi – così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione delle coltivazioni intercalari che, come previsto dal PSR, possono ruotare nell'ambito dell'azienda. Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

9.1 Coltivazioni intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno

Al fine di assicurare un'efficace copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale, gli erbai intercalari devono essere seminati entro il 15 ottobre di ogni anno del periodo di impegno e devono permanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno successivo, per lasciare poi spazio (nello stesso anno) a una coltura principale a ciclo primaverile-estivo.

Il PSR prevede che gli erbai oggetto dell'intervento non siano sottoposti a interventi fertilizzanti o a trattamenti con prodotti fitosanitari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 2 ettari

Qualora il beneficiario aderisca anche all'azione 214.3, la sostanza organica apportata con il sovescio non potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'apporto minimo da matrici organiche richiesto da tale azione.

9.2 Pacciamatura ecocompatibile.

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

9.3 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti.

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina..

Per l'inerbimento dei frutteti di *pianura* si rimanda a quanto indicato nel PSR. Per le zone collinari, in aggiunta a quanto specificato nel PSR valgono le seguenti prescrizioni.

Vigneti e frutteti di collina

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

10. TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPEGNI RELATIVI ALL'AZIONE 214.1

Qualora l'azienda del cedente abbia in corso di applicazione un impegno relativo all'azione 214.1, viene autorizzata la trasformazione con adeguamento dell'impegno preesistente (art. 27, par. 11 e par.12 del regolamento CE 1974/2006), con conseguente avvio a partire dal 2009 di un nuovo impegno quinquennale relativo all'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) o all'azione 214.4 (conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti).

La trasformazione di impegno è ammissibile in quanto rispondente alle condizioni poste dal par. 11 dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006, in quanto:

- comporta indubbi vantaggi per l'ambiente;
- l'impegno esistente risulta sostanzialmente rafforzato;
- entrambi gli impegni figurano nel programma di sviluppo rurale approvato.

11. ENTITÀ DEI PREMI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro per i singoli gruppi di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, ai giovani che si insediano in aziende che non abbiano praticato in precedenza le norme tecniche di produzione integrata e che non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione integrata nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

I pagamenti per l'attuazione degli impegni di base sono cumulabili con quelli per gli impegni aggiuntivi e con quello relativo all'azione 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

12. CRITERI DI PRIORITÀ

Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a finanziare tutte le richieste pervenute, si applicano i criteri di priorità sottoposti al Comitato di sorveglianza regionale del PSR assegnando ad ogni domanda la somma dei punteggi attribuiti nel modo di seguito indicato:

a) punteggio attribuito alle superfici interessate a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>	<i>10</i>
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	<i>9</i>
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	<i>8</i>
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	<i>6</i>
<i>altre zone</i>	<i>2</i>

b) punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	<i>4</i>
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>5</i>
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	<i>3</i>
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	<i>1</i>

Azione 214.2 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono agli impegni e alle prescrizioni previste dall'azione.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Per quanto riguarda l'azione 214.2, il bando è rivolto ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, la voce: "Adesione a sistemi di produzione biologica".

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale, con le zone prioritarie indicate fra i criteri di selezione.

5. IMPEGNI DI BASE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- Introdurre o mantenere su tutta la SAU aziendale, con la possibile eccezione dei corpi aziendali separati, i metodi di produzione biologica definiti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica e regolazione da parte di centri di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservate le norme di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ove gli impegni agroambientali assunti non pongano vincoli più restrittivi.

6. PRECISAZIONI SUGLI IMPEGNI DI BASE

6.1 Castagno e noce da frutto

L'azione non è applicabile ai boschi, ma soltanto ai castagneti e noceti da frutto. Per castagneto o noceto da frutto si intende un popolamento formato da piante innestate con varietà

da frutto situate a una distanza media di 6-20 m le une dalle altre, in cui il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

6.2 Alpeggi

Le colture ammesse a premio non comprendono i pascoli su cui è praticato l'alpeggio, che potranno essere oggetto degli interventi riguardanti i pascoli estensivi.

6.3 Orti familiari

Gli orti familiari, destinati all'autoconsumo, non sono compresi tra le colture ammesse a premio.

6.4 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci

Obbligo di verifica e taratura.

Per le domande avviate nel 2009, il primo controllo funzionale deve essere effettuato entro il 31/12/2011 e il secondo entro il 31/12/2013. Tra i due controlli devono intercorrere almeno 18 mesi. Per i macchinari che nel corso del 2009 sono stati sottoposti a verifica funzionale con esito positivo, si considera la validità della verifica fino a tutto il 2011.

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a Terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido)
- 4) ricorso a Conto Terzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido)
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3 e 4 l'azienda beneficiaria deve disporre del relativo certificato di idoneità (rilasciato dai soggetti esterni all'azienda).

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

Monitoraggio

Ogni soggetto erogatore predispone un piano delle verifiche funzionali e regolazioni da eseguire nell'ambito del quinquennio 2009-2013

Allo scopo di consentire un efficace monitoraggio dei controlli effettuati, ogni Soggetto Erogatore è tenuto a inviare tramite e-mail al Settore Fitosanitario Regionale, secondo lo schema scaricabile dal sito web regionale, le rendicontazioni dei controlli effettuati con i relativi esiti e l'elenco delle aziende in possesso dei requisiti di esenzione. Tali rendicontazioni dovranno pervenire entro il mese successivo alla fine di ciascun anno e, per gli anni finali dei due cicli (2011 e 2013), entro il mese successivo alla fine di ciascun semestre (gennaio-giugno e luglio-dicembre).

8. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno un terzo delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettueranno, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di terreno o di parti vegetali da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Nel caso in cui dall'esito delle analisi emergano situazioni irregolari, verranno applicate le penalità previste dalle norme nazionali ed applicative regionali.

9. IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR. Nell'anno 2009 vengono attivati i seguenti impegni aggiuntivi:

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- zootecnia biologica (secondo le prescrizioni della normativa comunitaria)

Per l'intervento di manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti si prevede l'attivazione nel 2010, in abbinamento con l'avvio della misura 216 per l'installazione di nidi artificiali che dovranno essere realizzati, come previsto dal PSR, in attuazione di specifici progetti.

In conformità all'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (CE) 1975/2006, gli impegni aggiuntivi – così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione delle coltivazioni intercalari che, come previsto dal PSR, possono ruotare nell'ambito dell'azienda. Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

9.1 Pacciamatura ecocompatibile.

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

9.2 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti.

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Per l'inerbimento dei frutteti di *pianura* si rimanda a quanto indicato nel PSR. Per le zone *collinari*, in aggiunta a quanto specificato nel PSR valgono le seguenti prescrizioni.

Vigneti e frutteti di collina

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

10. TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPEGNI RELATIVI ALL'AZIONE 214.1

Qualora l'azienda del cedente abbia in corso di applicazione un impegno relativo all'azione 214.1, viene autorizzata la trasformazione con adeguamento dell'impegno preesistente (art. 27, par. 11 e par.12 del regolamento CE 1974/2006), con conseguente avvio a partire dal 2009 di un nuovo impegno quinquennale relativo all'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica).

La trasformazione di impegno è ammissibile in quanto rispondente alle condizioni poste dal par. 11 dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006, in quanto:

- comporta indubbi vantaggi per l'ambiente;
- l'impegno esistente risulta sostanzialmente rafforzato;
- entrambi gli impegni figurano nel programma di sviluppo rurale approvato.

11. ENTITÀ DEI PREMI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro per i singoli gruppi di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, ai giovani che si insediano in aziende che non abbiano praticato in precedenza questo tipo di agricoltura e che non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione biologica nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

I pagamenti per l'attuazione degli impegni di base sono cumulabili con quelli per gli impegni aggiuntivi.

12. CRITERI DI PRIORITÀ

Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a finanziare tutte le richieste pervenute, si applicano i criteri di priorità sottoposti al Comitato di sorveglianza regionale del PSR assegnando ad ogni domanda la somma dei punteggi attribuiti nel modo di seguito indicato:

a) punteggio attribuito alle superfici interessate a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>	<i>10</i>
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	<i>9</i>
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	<i>12</i>
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	<i>6</i>
<i>altre zone</i>	<i>2</i>

b) punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	<i>4</i>
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>5</i>
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	<i>3</i>
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	<i>1</i>

AZIONE 214.3 “INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO”

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previste dall'azione.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Per quanto riguarda l'azione 214.3, il bando è rivolto ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi di priorità, la seguente voce:

“Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2”.

Verranno considerate ammissibili le domande che all'atto della presentazione dichiarano sotto impegno una superficie pari ad almeno 2 ettari e, per la tipologia 214.3.1, non superiori a 40 ettari.

I terreni oggetto di impegno ai sensi dell'azione devono ricadere in aree classificate a basso o moderatamente basso contenuto di carbonio organico così come individuate dalla carta regionale del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli.

Le aziende i cui terreni non ricadano nelle aree di cui sopra, potranno accedere ai benefici della presente azione, dimostrando, con opportuna documentazione analitica, che i terreni interessati dall'azione sono caratterizzati da un contenuto percentuale di carbonio organico inferiore al 1.5 %; a tale scopo potranno essere utilizzate analisi disponibili all'azienda agricola in numero di 1 ogni 10 ettari, anche sulla base di dati desunti dal servizio della Regione Piemonte all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/agrochimico/atlante.htm

3. MODIFICA ALLE PARTICELLE INTERESSATE DALLA DISTRIBUZIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA

Nell'ambito della stessa domanda di premio ed in casi particolari, i terreni interessati dalla distribuzione della sostanza organica potranno variare nel corso del periodo di impegno; tra i casi particolari, in conseguenza delle difficoltà di distribuzione della sostanza organica, possono rientrare l'introduzione di colture foraggere pluriennali; tali casi dovranno essere preventivamente comunicati alla Comunità Montana o Provincia competente e ritenuti approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni; la sostituzione dovrà avvenire con una superficie di dimensione pari o superiore a quella delle particelle sottratte.

4. IMPEGNI PREVISTI

L'azione potrà essere attuata attraverso due distinte tipologie, tra loro alternative, che prevedranno comunque:

- l'aggiunta al terreno di matrici di sostanza organica extra aziendale tra quelle precisate nelle tipologie 1 e 2 dell'azione;

- l'adozione di tecniche di lavorazione del terreno conservative della sostanza organica tra cui obbligatoriamente una profondità massima di aratura di 30 cm;
- la parziale sostituzione della fertilizzazione minerale, azotata e fosfatica, tramite un apporto prevalente di nutrienti di origine organica.
- in assenza di adesione ad altri impegni agroambientali riguardanti aspetti connessi alla fertilizzazione, i limiti di apporto fertilizzante devono rispettare i valori previsti dalla base line, e desumibili dalle norme tecniche del PSR.

Tipologia di azione 214.3.1 (Apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati)

con l'adesione all'azione il beneficiario si impegna a:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio, di origine extra aziendale, derivante da ammendanti compostati di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 29-4-2006 n. 217 di seguito indicati: ammendante vegetale semplice non compostato (codice n° 3), ammendante compostato verde (codice n° 4), ammendante compostato misto (codice n° 5), ammendante torboso composto (codice n° 6), ed in una quantità media annua di almeno 3 t di sostanza secca per ettaro;
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm;
- registrare gli apporti di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- conservare la documentazione comprovante l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche;
- non sono comunque conteggiate tra gli apporti di sostanza organica oggetto di impegno, le matrici non pregiate quali i liquami zootecnici ed i fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92, nonché gli ammendanti derivanti da fanghi

Il beneficiario potrà non effettuare la distribuzione annua della sostanza organica, integrando le quantità distribuite nel corso dei successivi anni di impegno, in situazioni eccezionali e per ragioni non dipendenti dalla volontà del beneficiario stesso; la quantità non distribuita dovrà essere recuperata attraverso le distribuzioni dei successivi anni di impegno; della variazione dovrà essere preventivamente data informazione alla Comunità Montana o Provincia competente, che in assenza dei requisiti sopra citati (eccezionalità e forza maggiore), determinerà l'esclusione dei terreni interessati dal mancato impegno agroambientale.

Adesione a progetti collettivi nell'ambito della tipologia di azione 214.3.1

L'azienda agricola ha facoltà di aderire ad un progetto collettivo finalizzato a:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica, tra gli aderenti al progetto.

Il progetto collettivo, relativo alla tipologia di azione 214.3.1, è presentato da aziende produttrici di ammendanti compostati le quali si impegnino a rendere disponibile la sostanza organica per il periodo di applicazione dell'azione, nella quantità e qualità concordata; in ogni progetto collettivo devono essere coinvolte almeno 3 aziende agricole per una superficie complessiva di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati dal progetto collettivo devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente tra essi confinanti. Tra i presentatori del progetto collettivo possono anche essere presenti associazioni o organizzazioni professionali agricole, e lo stesso può essere promosso da enti locali operanti sul territorio interessato; scopo del progetto può anche essere quello di stabilire criteri qualitativi aggiuntivi della sostanza organica utilizzata. Il progetto collettivo riguarda l'utilizzo di sostanza organica prodotta entro una distanza massima di 70 km.

Nel caso in cui, in seguito alla definitiva ammissione a premio delle singole domande, il numero di aziende effettivamente coinvolte nell'azione e dei relativi ettari di terreno, venisse ridotto, tale situazione non determinerà conseguenze sull'eventuale punteggio di priorità acquisito dalle singole aziende.

Il progetto collettivo dovrà essere fatto pervenire, entro il 8 maggio 2009 per la relativa approvazione, alla Provincia in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte dallo stesso, e sarà da considerarsi approvato in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo alla Provincia.

Tipologia di azione 214.3.2 (Apporto di sostanza organica di pregio derivante dall'uso di letame o matrici organiche palabili)

con l'adesione all'azione il beneficiario si impegna a:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio, di origine extra aziendale, derivante dall'utilizzo agronomico di letame o di matrici organiche palabili di origine agricola o zootecnica caratterizzate da un rapporto tra carbonio e azoto, maggiore o uguale a 12;
- non sono comunque conteggiate tra gli apporti di sostanza organica oggetto di impegno, le matrici non pregiate quali i liquami zootecnici ed i fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92;
- l'apporto di cui sopra deve essere in quantitativi tali da rispettare i limiti di apporto azotato di origine zootecnica stabiliti dalla regolamentazione regionale nelle zone vulnerabili da nitrati e di 250 kg di azoto di origine zootecnica nelle altre zone;
- effettuare le eventuali integrazioni con concimi minerali e di sintesi in modo solo complementare e comunque non prevalente rispetto al fabbisogno annuo della coltura;
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm;
- registrare gli apporti di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- conservare la documentazione comprovante l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche. La quantità di sostanza organica distribuita deve essere tale da apportare più del 50 % dell'azoto necessario alla coltura, così come desumibile dalle norme tecniche di produzione integrata (Azione 214.1 del PSR);
- le aziende agricole con allevamento zootecnico potranno accedere ai benefici dell'azione 214.3.2 a condizione che risultino essere in situazione di non eccedenza di effluenti zootecnici aziendali e non procedano a cessioni degli stessi;

Adesione a progetti collettivi nell'ambito della tipologia di azione 214.3.2

L'azienda agricola ha facoltà di aderire ad un progetto collettivo finalizzato a:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione, delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica, tra gli aderenti al progetto.

Il progetto collettivo, relativo alla tipologia di azione 214.3.2, deve coinvolgere come presentatrici, almeno 3 aziende agricole aderenti all'azione per una superficie di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati dal progetto collettivo devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente tra essi confinanti. Il progetto può inoltre coinvolgere, tra i presentatori, aziende agricole produttrici di sostanza organica, associazioni o organizzazioni professionali agricole ed essere promosso da enti locali operanti sul territorio interessato. Il progetto collettivo riguarda l'utilizzo di sostanza organica proveniente da una distanza massima di 70 km.

Nel caso in cui, in seguito alla definitiva ammissione a premio delle singole domande, il numero di aziende effettivamente coinvolte nell'azione e dei relativi ettari di terreno, venisse ridotto, tale situazione non determinerà conseguenze sull'eventuale punteggio di priorità acquisito dalle singole aziende.

Il progetto collettivo dovrà essere fatto pervenire alla Provincia in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte, entro il 8 maggio 2009 per la relativa approvazione. Lo stesso progetto sarà da considerarsi approvato in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo alla Provincia.

5. ENTITÀ DEI PREMI

Per entrambe le tipologie di azione l'importo del premio per ettaro è pari a 180 €.

6. CRITERI DI PRIORITÀ

Le domande di premio verranno selezionate attribuendo un punteggio riguardante i seguenti criteri di priorità: aziende ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ai sensi della normativa vigente in Piemonte (DPGR 18 ottobre 2002 n° 9/R e s.m.i., Piano di Tutela delle Acque e DPGR 28 dicembre 2007 n° 12/R) e nelle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento 15/r del 2006; nonché nelle zone soggette a fenomeni di tipo erosivo. Verrà inoltre data priorità alle aziende che allo scopo di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, aderiscano a progetti collettivi per le cui caratteristiche si rinvia al dettaglio delle due tipologie di azione

I punteggi attribuiti ai criteri di priorità sono i seguenti:

	punti
aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento 15/R del 2006	3
azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (oltre 25 % della SAU in ZVN)	5
zone soggette a fenomeni di tipo erosivo	5
altre zone	1
adesione ad una forma di progettazione collettiva	4

<p style="text-align: center;">Azione 214.4</p> <p style="text-align: center;">CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI</p>

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono agli impegni ed alle prescrizioni previste dall'azione.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Per quanto riguarda l'azione 214.4, il bando è rivolto ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi di priorità, la seguente voce:

“Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2”.

L'azione ha per oggetto terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l'anno del bando.

Nel primo anno saranno considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1 ettaro. A partire dal secondo anno saranno ammissibili le riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, secondo quanto indicato nella parte generale del presente bando.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale, con le priorità territoriali previste al paragrafo 7.

5. IMPEGNI

Come previsto dal PSR, l'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni:

- convertire a coltivazioni foraggere permanenti (prati stabili, prati-pascoli, pascoli) terreni investiti a seminativi nei tre anni precedenti quello del bando;
- non sottoporre le coltivazioni foraggere oggetto di impegno a trattamenti con fitofarmaci;
- rispettare le regole di fertilizzazione previste dalle norme tecniche dell'azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) ed effettuare le relative registrazioni in merito all'impiego, agli acquisti ed alla situazione di magazzino.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservate le norme di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non pongano vincoli più restrittivi.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005, gli impegni dell'azione devono oltrepassare norme e i requisiti di *baseline*. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle foraggere permanenti la cui coltivazione è imposta dal vincolo di "mantenimento dei pascoli permanenti" nell'ambito del regime di condizionalità (norma 4.1 delle buone condizioni agronomiche e ambientali).

6. TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPEGNI RELATIVI ALL'AZIONE 214.1

Qualora l'azienda del cedente abbia in corso di applicazione un impegno relativo all'azione 214.1, viene autorizzata la trasformazione con adeguamento dell'impegno preesistente (art. 27, par. 11 e par.12 del regolamento CE 1974/2006), con conseguente avvio a partire dal 2009 di un nuovo impegno quinquennale relativo all'azione 214.4 (conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti).

La trasformazione di impegno è ammissibile in quanto rispondente alle condizioni poste dal par. 11 dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006, in quanto:

- comporta indubbi vantaggi per l'ambiente;
- l'impegno esistente risulta sostanzialmente rafforzato;
- entrambi gli impegni figurano nel programma di sviluppo rurale approvato.

7. ENTITÀ DEI PREMI

Il premio annuale è pari a 450 euro/ha.

Le superfici interessate dall'azione non possono essere oggetto del premio di altre azioni agroambientali.

8. CRITERI DI PRIORITÀ'

Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a finanziare tutte le richieste pervenute, si applicano i criteri di priorità sottoposti al Comitato di sorveglianza regionale del PSR assegnando ad ogni domanda la somma dei punteggi attribuiti nel modo di seguito indicato:

a) punteggio attribuito in riferimento alle zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>	10
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	10
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	6
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	8

b) punteggio attribuito in riferimento alle zone individuate nella parte generale del PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	<i>4</i>
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>5</i>
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	<i>3</i>
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	<i>1</i>

c) punteggio attribuito per l'adesione ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e a ogni intervento della misura 216;

1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;

2 punti per l'adesione a un progetto collettivo nell'ambito dell'azione 21.78 e/o della misura 216;

2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente".

AZIONE 214.6/1 "SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI"

1. BENEFICIARI

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previste dall'azione.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Per quanto riguarda l'azione 214.6/1, il bando è rivolto ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi di priorità, la seguente voce:

"Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2".

Verranno considerate ammissibili le domande degli allevatori che, all'atto della presentazione, si assumono il vincolo di sottoporre ad impegno una superficie pari almeno a 3 ha.

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) per il calcolo dei carichi di bestiame è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

3. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale.

4. IMPEGNI PREVISTI

Si rammenta a carattere generale l'obbligo del rispetto dell'art. 27 par. 2 del reg. CE n. 1974/2006 .

Per avere diritto al premio gli allevatori si impegnano per 5 anni:

1. ad applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica (pianura e collina). Applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine (montagna);
2. ad effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline:
 - in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno,
 - in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno,
 - in montagna : 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno.

Qualora il pascolo in montagna comporti lo spostamento del bestiame tra fondovalle ed alpe, i carichi massimi su ciascuna delle superfici a diversa altitudine in cui viene suddiviso il pascolo devono essere compresi nell'intervallo di 0.6 – 1.4 UBA/ha, fermi restando i valori di 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno sopra indicati per l'intera superficie;

3. a compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in

- relazione alle disponibilità foraggere). Qualora il pascolamento venga effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni;
4. ad effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti;
 5. a predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri ed evitare situazioni di eccessiva concentrazione del bestiame;
 6. limitare la fertilizzazione minerale entro il limite massimo di Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O/ha/anno, ad integrazione della fertilizzazione organica derivante dalle deiezioni. Non è ammessa la fertilizzazione minerale azotata;
 7. divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente;
 8. divieto di esecuzione di sfalci per affienamento (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno);
 9. in pianura: trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto a successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione.

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda.

Nel caso di richiedenti che dispongono anche di capi in affido, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal reg. CE n.1974/06 all'art. 47 comma 1.

Impegni specifici per la gestione delle superfici

Le particelle che compongono le superfici oggetto di premio devono essere assoggettate agli impegni indicati al punto 2 dell'elenco degli impegni per 5 anni.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana, è possibile permutare le particelle che beneficiano del sostegno nel corso del periodo di impegno, a condizione che sia garantita la prosecuzione degli impegni sulle particelle permutate.

L'ente istruttore può autorizzare la permutazione delle particelle a seguito dell'accertamento della scadenza del contratto di affitto, a condizione che il nuovo affittuario prosegua gli impegni sulle particelle oggetto di sostituzione e sia garantito l'impegno quinquennale sulle particelle di nuovo inserimento. Le permutazioni delle particelle possono essere autorizzate a seguito di verifica mediante apposito sistema di controllo (software applicativo dell'azione).

5. ENTITÀ DEI PREMI

Si conferma per l'intero periodo di impegno l'importo del premio fissato dall'azione approvata dai servizi della Commissione europea con la nota n. 7334 in data 12 marzo 2009.

Zona altimetrica	Premio ad ettaro
Pianura	250 euro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati)
collina	140 euro
montagna	40 euro

6. CRITERI DI PRIORITA'

Le priorità territoriali previste dal PSR vengono applicate in relazione alla specificità dell'azione assegnando un punteggio totale ad ogni domanda, a seguito della somma dei punteggi attribuiti in base ai criteri di seguito indicati:

- a) punteggio attribuito alle superfici interessate a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.)</i>	5
<i>aree Natura 2000</i>	5
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	2
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	5
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	3
<i>altre zone</i>	0

- b) punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	4
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	5
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	2
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	5

- c) punteggio attribuito in base alla posizione del centro aziendale (inteso come Unità Tecnico-Economica principale) ed alla ricadenza della maggior parte della superficie oggetto di impegno nelle seguenti zone altimetriche:

	<i>punti</i> <i>Centro aziendale</i>	<i>punti</i> <i>Superfici a pascolo</i>
<i>Pianura</i>	1	3
<i>Collina</i>	3	2
<i>Montagna</i>	5	5

AZIONE 214.6/2 “SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE”

Al fine di rendere graduale e consequenziale, rispetto all'adesione della 214.6/1, la gestione dei pascoli nelle zone di montagna tramite il Piano pastorale, è prevista nella stagione vegetativa 2009 la rilevazione delle superfici pastorali e lo studio della situazione vegetazionale dei pascoli, necessari alla predisposizione ed all'applicazione del Piano pastorale aziendale nell'anno 2010. Pertanto, con la domanda 2009 l'allevatore dovrà manifestare l'intento a partecipare nel 2010 alla gestione delle superfici di montagna con il Piano pastorale aziendale.

1. BENEFICIARI

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Per quanto riguarda l'azione 214.6/2, il bando è rivolto ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi di priorità, la seguente voce:

“Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2”.

Sono ammissibili solo le domande degli allevatori di cui al punto precedente che abbiano presentato domanda per gli impegni dell'azione 214.6/1.

3. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale ricadente in zona montana.

Prioritariamente verranno finanziati i pascoli che ricadono nelle aree definite ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

4. IMPEGNI PREVISTI

L' allevatore deve rispettare gli impegni dell'azione 214.6/1, che non sono remunerati da questa azione, e gli impegni seguenti:

1. attuare la turnazione dei pascoli di montagna dividendo la superficie pascolata in sezioni, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili ed attuando una rotazione della mandria idonea a garantire il mantenimento dell'ampia gamma di formazioni vegetazionali/fitopastorali e il miglioramento della composizione floristica del cotico erboso;
2. incaricare un dottore agronomo o forestale specializzato in pastoralismo ovvero un tecnico qualificato in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e della relativa abilitazione professionale:

Laurea in discipline tecniche agrarie forestali:

- Lauree di primo e secondo livello dei corsi tenuti dalle Facoltà di Agraria delle Università degli Studi italiane e degli Stati membri della Comunità Europea;
- Diplomi in discipline tecniche agrarie:
- perito agrario;
 - agrotecnico;
- di studiare e redigere, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti professionali, ed in applicazione del manuale "I tipi pastorali delle Alpi piemontesi", il Piano pastorale aziendale di utilizzazione della produzione foraggera;
3. presentare il Piano pastorale di cui si è detto, redatto in applicazione del manuale "I tipi pastorali delle Alpi piemontesi" sul quale dovranno essere riportati:
 - le planimetrie, le tipologie di vegetazione pascoliva individuate, gli impegni agronomici da applicare per il loro miglioramento, i periodi di pascolamento ed i carichi di bestiame di ogni sezione omogenea di pascolo;
 - l'indicazione delle superfici interessate all'impegno con i relativi estremi catastali;
 4. impiegare un massimo di Kg 20 di P₂O₅ per ettaro, con l'esclusione di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire le leguminose nella composizione della cotica, aventi minor produttività, ma con migliori caratteristiche foraggere.

5. ENTITÀ DEI PREMI

Gli aiuti sono pari a 60 euro/ha.

AZIONE 214.8/1 “CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO”

1. BENEFICIARI

Allevatori, singoli ed associati, delle razze oggetto del sostegno.

2. RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO OGGETTO DELLA CONSERVAZIONE

Sono ammissibili a premio le unità di bestiame rappresentate dalle razze oggetto dell'azione, elencate nel PSR.

Per essere ammessi al premio, nel caso delle razze bovine gli animali devono avere compiuto almeno sei mesi di età ed essere iscritti al relativo libro genealogico o registro anagrafico.

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione.

3. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Per quanto riguarda l'azione 214.8/1, il bando è rivolto ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi di priorità, la seguente voce:

“Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2”.

Verranno considerate ammissibili le domande aventi per oggetto almeno 1 UBA (Unità di Bestiame Adulto).

4. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

5. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale.

6. IMPEGNI DA RISPETTARE

Gli allevatori, per avere diritto al premio si impegnano per 5 anni:

- a) a rispettare gli impegni relativi alla condizionalità, i requisiti obbligatori in materia di utilizzo dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e gli altri pertinenti requisiti obbligatori supplementari;
- b) ad allevare capi appartenenti alle razze indicate ed iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;

- c) ad aumentare (o almeno a mantenere) nel quinquennio il numero di capi dichiarato nella domanda iniziale;
- d) a rispettare le condizioni dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006 (in particolare il quarto comma).

7. ENTITÀ DEI PREMI

L'importo concedibile è pari a 200 euro per U.B.A.

8. CRITERI DI PRIORITÀ

Viene accordata priorità agli allevatori che si impegnano ad aumentare il n° di capi delle razze in oggetto nel corso del quinquennio.

La rilevazione verrà effettuata il 3° anno di impegno.

<p style="text-align: center;">Azione 214.9</p> <p style="text-align: center;">INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE</p>

Con DGR n. 2-9977 del 5 novembre 2008 la Regione Piemonte ha adottato una versione modificata del PSR che tiene conto, tra l'altro, dell'esigenza di poter attuare gli impegni relativi alla biodiversità nelle risaie in modo autonomo rispetto alle azioni 214.1 (*Applicazione delle tecniche di produzione integrata*) e 214.2 (*Applicazione delle tecniche di produzione biologica*).

La nuova formulazione del PSR comprendente l'azione 214.9 (*Interventi a favore della biodiversità nelle risaie*) di nuova introduzione è stata approvata dalla Commissione Europea con nota n. 7334 in data 12 marzo 2009.

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previste dall'azione.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Per quanto riguarda l'azione 214.9, il bando è rivolto ai giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi di priorità, la seguente voce:

“Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2”.

Nel primo anno saranno considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 2 ettari. A partire dal secondo anno saranno ammissibili le riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, secondo quanto indicato nella parte generale del presente bando.

I giovani agricoltori che si insediano in aziende aderenti nel 2008 a uno solo degli impegni aggiuntivi a favore della biodiversità nelle risaie (azioni 214.1 o 214.2) se intendono aderire anche all'altra tipologia devono presentare, oltre alla domanda di proseguimento o di adeguamento per la prima tipologia (cfr parte generale del presente bando), una nuova domanda di adesione alla seconda tipologia.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale, per quanto riguarda le superfici interessate dalla coltura del riso, con le zone prioritarie indicate fra i criteri di selezione.

5. IMPEGNI

Sono previste due tipologie di intervento, attuabili sia congiuntamente che indipendentemente l'una dall'altra:

- sospensione anticipata delle asciutte;
- mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte.

1) **Impegni relativi alla sospensione anticipata delle asciutte**

L'adesione all'intervento comporta l'impegno a sospendere in anticipo le asciutte mantenendo successivamente una sommersione ininterrotta della camera di risaia, con livello dell'acqua costante fino all'ultimo definitivo prosciugamento in prossimità della raccolta. Tale sommersione deve essere praticata almeno a partire da una data compresa nella prima metà di giugno, fissata dalla Regione annualmente anche in riferimento alle condizioni stagionali e a eventuali differenziazioni territoriali.

A partire da tale data dovrà essere mantenuta una sommersione ininterrotta, con mantenimento di un livello dell'acqua costante fino all'asciutta finale in prossimità della raccolta.

Qualora ciò sia giustificato dall'andamento stagionale avverso, il Settore Fitosanitario regionale potrà fissare per l'anno in questione una data successiva al 15 giugno a partire dalla quale dovrà essere mantenuta la sommersione ininterrotta. In caso di carenze idriche che impongano l'effettuazione di un'asciutta dopo tale data, la risaia non deve più essere sommersa e si possono eseguire soltanto irrigazioni per scorrimento.

2) **Impegni relativi al mantenimento della sommersione su parte della risaia durante le asciutte**

L'intervento richiede di realizzare solchi che rimangano allagati anche durante le asciutte e di curarne la pulizia e manutenzione. I solchi devono essere realizzati in modo che permangano allagati in modo continuativo, dal momento della prima sommersione fino al prosciugamento definitivo della risaia alla fine del ciclo colturale.

Di seguito vengono fornite disposizioni tecniche dettagliate per l'intervento.

Disposizione e lunghezza dei solchi

In ogni camera il solco in cui sarà mantenuta la sommersione deve essere tracciato lungo il lato in cui è collocata la bocchetta di uscita dell'acqua, per una lunghezza di almeno 100 metri per ettaro di risaia. Se la lunghezza del lato in questione non è sufficiente a soddisfare tale rapporto, il solco si deve prolungare su altri lati assumendo una forma "a U" o "a L". La bocchetta di entrata dell'acqua non deve afferire direttamente al solco per evitare che al momento della sommersione si verifichino smottamenti nelle ripe.

Profondità, larghezza e sezione

Il solco deve essere profondo almeno 40 centimetri e largo almeno 65 cm; in modo che durante le asciutte vi permangano almeno 30 –35 cm di acqua.

Deve essere evitata la sezione "a V" perché facilmente soggetta ad interrimento.

Lo scavo del solco può essere effettuato con i macchinari comunemente utilizzati per la pulizia e la manutenzione dei fossi colatori (escavatrici, draghe e altre tipologie di macchinari sono adatti allo scopo). Qualora si utilizzino affossatori tipo "Maletti" si raccomanda di effettuare scavi doppi, per non ottenere solchi "a V" di larghezza insufficiente.

Manutenzione


Nell'arco della stagione, salvo casi eccezionali (cedimenti consistenti delle sponde, problemi legati alle gallerie delle nutrie, ecc.) il solco non dovrà essere soggetto a rimaneggiamenti o pulizie, che inciderebbero negativamente sulla fauna presente. Si raccomanda inoltre di evitare

o limitare l'uso dei disseccanti sulla riva lungo il solco, in modo da lasciare tale ambiente il più possibile indisturbato.

Per mantenere un'adeguata profondità sarà necessario intervenire nel periodo autunnale ed invernale, risistemando lo scavo in modo che sia pronto per la stagione successiva.

Solchi secondari

Oltre al solco che si deve mantenere allagato (solco principale), sulla superficie della risaia devono essere presenti solchi secondari che sfocino trasversalmente in quello principale. Essi servono a favorire il drenaggio dell'acqua con il conseguente trascinarsi degli animali presenti in risaia verso il solco principale al momento delle asciutte. I solchi secondari non dovranno essere profondi, in quanto rappresentano solo un invito per l'acqua verso il solco principale. Essi possono essere realizzati secondo modalità compatibili con le normali lavorazioni delle risaie.



Per entrambe le tipologie di intervento, in caso di monosuccessione di riso gli impegni assunti devono essere osservati sulle medesime particelle sino al termine del periodo di impegno. Qualora il riso venga coltivato in alternanza con altre colture, la superficie oggetto di impegno può ruotare nell'ambito dell'azienda in funzione della rotazione del riso.

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, Il PSR prevede che le singole domande di adesione possano essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, redatti in conformità alle istruzioni applicative regionali.

I progetti collettivi, predisposti anche congiuntamente da soggetti pubblici e privati (es. Enti strumentali della Regione, Enti Parco, Organizzazioni professionali agricole), devono riguardare aziende agricole aderenti all'azione 214.9, coinvolte nel Progetto regionale di contenimento delle zanzare ai sensi della l.r. 75/95 e ricadenti in un areale continuo formato dai territori di almeno 5 comuni contigui. Almeno l'80% di tali comuni deve comprendere terreni oggetto di impegno.

Per la provincia di Torino, in cui la presenza delle risaie è sporadica e puntiforme, la percentuale di comuni comprendenti terreni oggetto di impegno può ridursi fino al 40%.

Saranno ammissibili, inoltre, progetti collettivi riguardanti:

- un solo comune, a condizione che il progetto coinvolga almeno 5 aziende;
- da due a quattro comuni contigui, a condizione che il progetto coinvolga in media almeno 2 aziende per comune.

I progetti collettivi dovranno pervenire entro il 8 maggio 2009 alla Provincia competente per territorio, che dovrà valutarli entro il 30 maggio 2009.

Le domande oggetto delle presenti disposizioni possono partecipare a un progetto collettivo che comprenda anche domande di nuova adesione al bando generale (cioè non specificamente

rivolto ai giovani insediati) e/o domande di prosecuzione degli impegni facoltativi avviati nel 2008 nell'ambito delle azioni 214.1 o 214.2.

6. ENTITÀ DEI PREMI

Interventi	Premi annuo
Sospensione anticipata delle asciutte	50 euro/ha
Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte	50 euro/ha

I premi sopra indicati possono essere cumulati fra loro e con quelli relativi alle azioni 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) e 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

7. CRITERI DI PRIORITÀ

Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a finanziare tutte le richieste pervenute, si applicano i criteri di priorità sottoposti al Comitato di sorveglianza regionale del PSR assegnando ad ogni domanda la somma dei punteggi attribuiti nel modo di seguito indicato:

a) punteggio attribuito alle superfici interessate a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>	10
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	9
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	6
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	6

b) punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	5
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	5
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	2
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	1

c) punteggio attribuito per l'adesione ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e a ogni intervento della misura 216;

1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;

2 punti per l'adesione a un progetto collettivo nell'ambito dell'azione 21.78 e/o della misura 216;

2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente".

d) punteggio attribuito per la partecipazione a progetti collettivi

8 p.

Reg. CE 1698/05: Misura 214 – Pagamenti agroambientali

ENTE DELEGATO		Indirizzo	CAP	Comune	prov.
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13051	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	Via Dominioni 4	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra, 7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	V.C.O.	Via Matilde Ceretti 24	28845	DOMODOSSOLA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	VALLI CURONE GRUE OSSONA	P. zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	VAL BORBERA E VALLE SPINTI	P. zza Umberto I, 1	15060	CANTALUPO LIGURE	AL
Comunità Montana	ALTA VAL LEMME ED ALTO OVADESE	P. zza della Repubblica, 6	15060	BOSIO	AL
Comunità Montana	SUOL D'ALERAMO (ex ALTA V. ORBA, V. ERRO E BORMIDA DI SPIGNO)	Via Negri di Sanfront, 2	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA E VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA	Via B. Sella, 258	13867	PRAY BIELLESE	BI
Comunità Montana	VALLE DI MOSSO	Via Mazzini, 3	13825	VALLE MOSSO	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLE VARAITA	P. zza della Vittoria, 40	12020	SAMPEYRE	CN
Comunità Montana	VALLE MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	VALLI MONREGALESI	Via Mondovi Piazza, 1/d	12080	VICOFORTE	CN
Comunità Montana	ALTA VALLE TANARO	Villa Gobbi - Via al Santuario 2	12075	GARESSIO	CN
Comunità Montana	VALLI MONGIA, CEVETTA E LANGA CEBANA	Case Rosse, 1 Loc. S. Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	LANGA DELLE VALLI BELBO, BORMIDA E UZZONE	Via U. Maddalena, 10	12050	TORRE BORMIDA	CN
Comunità Montana	BISALTA	Località Madonna dei Boschi , 76	12016	PEVERAGNO	CN
Comunità Montana	DEI DUE LAGHI	Via Balilla, 22 - Fraz. Sovazza -	28010	ARMENO	NO
Comunità Montana	VAL CERONDA E CASTERNONE	Via Brione, 4	10040	GIVOLETTO	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLE ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VALLE SACRA	Via Santuario di Piova, 6	10080	COLLARETTO CASTELNUOVO	TO
Comunità Montana	ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA	Fraz. Bagni, 20	28862	CRODO	VB
Comunità Montana	VALLE VIGEZZO	Via A. Belcastro Pittore, 1	28857	SANTA MARIA MAGGIORE	VB
Comunità Montana	VALLE ANTRONA	Via Municipio, 6	28841	VIGANELLA	VB
Comunità Montana	MONTE ROSA (o ANZASCA)	Via Monte Rosa, 16	28871	BANNIO ANZINO	VB
Comunità Montana	VALLE OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VB
Comunità Montana	CUSIO-MOTTARONE	Via De Angeli, 35/a	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	DELLO STRONA E BASSO TOCE	Via Roma, 54 - Fraz. Strona	28897	VALSTRONA	VB
Comunità Montana	VALGRANDE	Via per Unchio 3	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	ALTO VERBANO	C.so Risorgimento, 22 - Fraz. Susello	28823	GHIFFA	VB
Comunità Montana	VALLE CANNOBINA	Strada Statale 631 - Fraz. Lunecco	28825	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO SESIA	VC